



# REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE

## ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

**N. 1 DEL 10/06/2026**

**Oggetto:** Ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica-Misure di prevenzione per l'attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nel settore dell'igiene ambientale, nei cantieri edili e affini, nonché negli stabilimenti caratterizzati da attività in ambienti confinati o privi di adeguata ventilazione e nel settore estrattivo in condizioni di esposizione prolungata a elevate temperature e a stress termico ambientale

Il Dirigente responsabile, previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto.

**Sottoscritto dal Direttore di Dipartimento**  
Dott.MONTILLA EUGENIA

(con firma digitale)

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**VISTO** l'articolo 32 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e s.m.i.;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

**VISTO** l'art. 650 del codice penale;

**VISTO** il d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

**CONSIDERATO** che l'innalzamento delle temperature tipico della presente stagione rende rischioso lo svolgimento dell'attività lavorativa nei settori che espongono i lavoratori a condizioni microclimatiche particolarmente gravose;

**CONSIDERATO** che l'elevata temperatura dell'aria, l'umidità e la prolungata esposizione al sole rappresentano un pericolo per la salute dei lavoratori esposti per lunghi periodi di tempo a condizioni di stress termico e colpi di calore con esiti anche letali;

**CONSIDERATO** che le attività lavorative svolte nel settore agricolo e florovivaistico, nel settore dell'igiene ambientale, nei cantieri edili e affini, negli stabilimenti caratterizzati da attività in ambienti confinati o privi di adeguata ventilazione, nonché nel settore estrattivo, espongono i lavoratori a condizioni microclimatiche particolarmente gravose, in quanto svolte all'aperto o in ambienti caratterizzati da elevate temperature, senza adeguata possibilità di riparo dall'esposizione al sole e al calore nelle fasce orarie della giornata caratterizzate da un significativo innalzamento delle temperature;

**CONSIDERATO** che l'INAIL nell'ambito del progetto workclimate (Inail-CNR), ha reso disponibile sul sito web [www.workclimate.it](http://www.workclimate.it) le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione al caldo, al fine di contenere il rischio di esposizione dei lavoratori;

**CONSIDERATA** l'urgenza di provvedere, nelle more di un accordo tra il partenariato datoriale e sindacale, di cui la regione si farà promotrice, che possa meglio tutelare, in via ordinaria, la salute dei soggetti che operano nelle condizioni climatiche descritte;

**VALUTATA** la necessità, per tutte le aree o zone del territorio della Regione Calabria interessate dallo svolgimento di attività lavorative nel settore agricolo e florovivaistico, nel settore dell'igiene ambientale, nei cantieri edili e affini, negli stabilimenti nei quali si opera in ambienti confinati o privi di adeguata ventilazione e nel settore estrattivo, in condizioni di esposizione prolungata a elevate temperature e a stress termico ambientale, di emanare un provvedimento a tutela della salute e dell'igiene pubblica finalizzato a ridurre i rischi cui sono esposti i lavoratori e a prevenire conseguenze gravemente pregiudizievoli per la loro salute e sicurezza;

**RITENUTO**, pertanto, nelle more di acquisire e recepire le raccomandazioni, da parte del Coordinamento Tecnico Interregionale della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, per i lavoratori esposti a rischi derivanti dall'innalzamento delle temperature, in particolare nei cantieri, in agricoltura e nel florovivaismo, di disporre, fino al 30 settembre 2026, il divieto lavorativo tra le 12:30 e le 16:00, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito [www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/](http://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/) riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12:00, segnali un livello di rischio "ALTO";

**DATO ATTO** che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l'adozione di Ordinanza in materia di igiene sanità pubblica;

### **ORDINA**

per i motivi di ordine sanitario rappresentati in premessa:

1. È vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole e ad elevate temperature, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, con efficacia immediata e fino al 30 settembre 2026, sull'intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo e florovivaistico, nel settore dell'igiene ambientale, nei cantieri edili e affini, nonché negli stabilimenti nei quali si opera in ambienti confinati o privi di adeguata ventilazione e nel settore estrattivo, in condizioni di esposizione prolungata a elevate temperature e a stress termico ambientale, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito [www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/](http://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/) riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12:00, segnali un livello di rischio "ALTO".
2. Restano salvi eventuali provvedimenti sindacali limitati all'ambito territoriale di riferimento.
3. Le limitazioni non trovano applicazione per gli interventi che, a seguito di eventi imprevedibili, siano improrogabili e indispensabili al ripristino di servizi essenziali.
4. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (art.650 c.p. se il fatto non costituisce più grave reato).
5. La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa ai Prefetti delle Province della Regione Calabria, alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, alle Province della Calabria, a tutti i Sindaci dei Comuni della Regione Calabria, alle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Calabria, ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e dei datori di lavoro e alle Associazioni nazionali di categoria.
6. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
7. La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

**IL Presidente.**

**Roberto Occhiuto**

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

## DIPARTIMENTO SEGRETARIATO GENERALE

### ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

**OGGETTO** Ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica-Misure di prevenzione per l'attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nel settore dell'igiene ambientale, nei cantieri edili e affini, nonché negli stabilimenti caratterizzati da attività in ambienti confinati o privi di adeguata ventilazione e nel settore estrattivo in condizioni di esposizione prolungata a elevate temperature e a stress termico ambientale

#### **PARERE DI LEGITTIMITA' E DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

Il Direttore Generale del Dipartimento DIPARTIMENTO SEGRETARIATO GENERALE,  
attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Eugenia Montilla**

**Data 10/06/2026**